



Città di Foggia

**PROTEZIONE CIVILE**

# **ORDINANZA SINDACALE**

## **nr. 20 del 11/05/2021**

**OGGETTO:** Emergenza COVID19 Misure di contenimento del contagio in occasione dell'ottava tappa della 104 Edizione del Giro D'Italia 2021 in data 14/05/2021 e 15/05/2021, competizione ciclistica di rilevanza internazionale.

### **IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che nelle giornate del 14 e 15 maggio 2021 la città di Foggia sarà interessata dalla 104<sup>a</sup> Edizione del Giro d'Italia 2021, quale sede di partenza dell'ottava tappa;

**VISTI:**

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- il Decreto Legge del 13 marzo 2021 n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
- il D.L. 1° aprile 2021 n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID19»;
- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, nello specifico l'art. 5 comma 2, dal quale si evince che gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano si svolgono in assenza di pubblico fino alla data del 1° giugno 2021, quando saranno possibili esclusivamente in "zona gialla";

**RILEVATO** che, in occasione dell'ottava tappa della 104<sup>a</sup> Edizione del Giro d'Italia 2021 in programma il 15/05/2021 e della giornata precedente del 14/05/2021, si rende necessario prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

**DATO ATTO** dell'esito delle riunioni svoltesi in relazione alla presente manifestazione in ambito interistituzionale e comunale finalizzate a concordare le misure necessarie sia in termini di contenimento dell'emergenza sanitaria che ai fini della sicurezza pubblica;

**VERIFICATO** che, in particolare occorre scongiurare il rischio:

- di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro nonché di lattine utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone;
- di comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati connessi al consumo di alcol, all'utilizzo di spray urticanti e petardi;

**RITENUTO** indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare gli eventi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica dei cittadini innanzi descritti;

**CONSIDERATO CHE:**

- trattasi di evento a rilevanza nazionale e che, per quanto previsto in assenza di pubblico in ragione delle misure restrittive vigenti in materia di contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, costituisce, per la straordinaria e tradizionale popolarità fattore di forte richiamo per la popolazione e, pertanto, richiede l'adozione di misure complementari a quelle sanitarie finalizzate a meglio assicurare la mitigazione di fenomeni di assembramento;
- è interesse pubblico primario contenere il rischio del diffondersi del virus anche in una visione prospettica finalizzata alla prevenzione di un nuovo incremento del contagio a livello locale e che il presente provvedimento ha una efficacia temporale molto limitata ed è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte ed eventualmente in corso di assunzione a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi dell'andamento epidemico;
- in applicazione del principio generale della massima precauzione, per quanto la Regione Puglia e, per essa la Città di Foggia, risulti inserita in "zona gialla", appare necessario mantenere elevato il livello di attenzione in relazione alle misure di contenimento del contagio a livello locale;
- l'allestimento dei luoghi e delle strutture destinate ad ospitare la manifestazione avrà inizio sin dal primo pomeriggio del giorno precedente per cui non può escludersi che a partire da tale momento possano concentrarsi nelle zone interessate numerose persone attratte dalla rilevanza dell'evento;

**VISTI:**

- il Piano di Safety e Security relativo al "Giro d'Italia 2021" redatto ed asseverato dal tecnico abilitato e RSPP incaricato dal Comune di Foggia;
- il Piano di Sicurezza elaborato a cura di RCS – Sport S.p.A., organizzatore della manifestazione;
- **l'Ordinanza 7 maggio 2021 del Ministro della Salute avente ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria e Puglia" pubblicata sulla G.U. Serie Generale , n. 109 del 08 maggio 2021, con la quale la Puglia è stata qualificata "zona gialla";**
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica, in considerazione della specifica situazione della Città di Foggia, ed attribuisce al medesimo, in caso di emergenze sanitarie, un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici);
- l'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui in materia di igiene e sanità pubblica sono emesse anche dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia riferita al territorio comunale;
- l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

- l'art. 8 lett. "b)" del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città",

## ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa

**in tutta l'area interessata dalla manifestazione**, ivi compreso il percorso della tappa ricadente nel territorio del Comune di Foggia, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro metri duecento oltre il perimetro delle piazze in cui si svolge la manifestazione, e metri duecento da entrambi i lati delle strade interessate e di quelle percorse dagli atleti e comunque chiuse al traffico, e precisamente:

Piazza Cavour; Piazza Italia; Via Ammiraglio Da Zara; Via Brigata Pinerolo; Villa Comunale; Via Galliani e Via Marina Mazzei; Via Scillitani; Via Torelli; Piazza S. Francesco; Via Diomede; Viale XXIV Maggio e l'intero "Quartiere Ferrovia"; Via Lanza; Piazza Giordano; C.so Cairolì; Piazza XX Settembre; Corso Garibaldi; Via Fuiani; Piazza Aldo Moro; Viale Giotto; Via M. Altamura; Via Lucera; S.S. 17 e relativi raccordi con la S.S. 673:

**a decorrere dalle ore 14:00 del giorno 14/05/2021 e fino alle ore 15:00 del 15/05/2021:**

**è vietata** la vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglie e contenitori di vetro ed in lattina e di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume in qualsiasi contenitore;

**è vietata** l'introduzione, il porto e l'utilizzo di qualsiasi prodotto "spray" e di qualsiasi petardo, ivi compresi quelli di libera vendita;

**A decorrere dalle ore 07:00 e fino alle ore 15:00 del 15/05/2021:**

**è vietato** lo stazionamento del pubblico in tutta l'area interessata dalla manifestazione, ivi compreso il percorso della tappa ricadente nel territorio del Comune di Foggia e su entrambi i lati delle strade interessate comunque chiuse al traffico, e precisamente:

Piazza Cavour; Piazza Italia; Via Ammiraglio Da Zara; Via Brigata Pinerolo; Villa Comunale; Via Galliani e Via Marina Mazzei; Via Scillitani; Via Torelli; Piazza S. Francesco; Via Diomede; Viale XXIV Maggio e l'intero "Quartiere Ferrovia"; Via Lanza; Piazza Giordano; C.so Cairolì; Piazza XX Settembre; Corso Garibaldi; Via Fuiani; Piazza Aldo Moro; Viale Giotto; Via M. Altamura; Via Lucera; S.S. 17 e relativi raccordi con la S.S. 673.

**Nelle sole seguenti aree:** Via Ammiraglio da Zara, da P.le Italia a Via Brigata Pinerolo; Via Brigata Pinerolo, da Via Ammiraglio da Zara a Via Galliani; Via Galliani da Via Brigata Pinerolo a Via Caggese; Via Caggese da Via Galliani a Via Ammiraglio da Zara, costituenti il percorso del pubblico ammesso a frequentare in forma contingentata l'area commerciale asservita alla manifestazione insistente all'interno della Villa Comunale, **sarà consentito** dalle ore 8.30 alle ore 13.30 del 15.05.2021, lo stazionamento dello stesso per il solo tempo necessario all'afflusso ed al deflusso a condizione che vengano rispettate le misure anti contagio e che venga assicurato il distanziamento sociale tra le persone e l'uso di DPI secondo le indicazioni degli operatori addetti alla sicurezza ed all'ordine pubblico;

**A decorrere dalle ore 11:00 del 15/05/2021 alle 14:00, ovvero fino al termine della manifestazione:**

**la chiusura degli esercizi commerciali**, ivi compresi i distributori di carburante, insistenti lungo Via Lucera da Via Mario Altamura fino ad innesto S.S. n. 17 e, comunque degli accessi al piano stradale in ingresso ed in uscita;

## **AVVERTE CHE**

ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4 comma 1 del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00 e con le sanzioni accessorie ivi contemplate.

## **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la preventiva comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Foggia, in quanto adottata anche ex art. 54 TUEL;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
  - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia ed Ufficio di Protezione Civile;
  - ✓ Servizi Mobilità e Traffico; Integrato Attività Economiche, LL.PP., Ambiente, Sport;
  - ✓ Associazioni di categoria di commercio maggiormente rappresentative a livello locale;
  - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
  - ✓ Regione Puglia;
  - ✓ Questore di Foggia;
  - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
  - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
  - ✓ Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

**IL SINDACO**

Franco Landella